

COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE
DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con delibera di C.C. n. 61 del 21.11.2005

CAPO I
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1 Finalità

1. Il comune di Isola Vicentina riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
2. Il comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale, regionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.

Art. 2 Istituzione dell'albo

E' istituito l'albo delle Associazioni che:

- a. perseguano una o più finalità di cui all'art. 1;
- b. non abbiano scopi di lucro;
- c. non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le Associazioni che:
 - a. siano regolarmente costituite ed abbiano la sede nel territorio comunale
 - b. dimostrino di aver svolto la loro attività sul territorio comunale nell'anno solare precedente;
 - c. contino almeno dieci soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado, di cui la maggioranza residenti nel comune;
 - d. dimostrino il reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi della associazione e/o il perseguimento di finalità d'interesse locale e di mutuo aiuto e/o solidarietà;
 - e. prevedano nei loro statuti l'eleggibilità delle cariche e la volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - f. garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto comunale vigente;
2. Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritti all'albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale.

Art. 4 Modalità d'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni, formulata su apposito modulo (allegato A), deve essere consegnata all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), unitamente alla seguente documentazione:
 - a. copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, che dovrà avere almeno la forma di una scrittura privata;
 - b. elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - c. dichiarazione del rappresentante legale circa il numero e la residenza dei soci nell'anno precedente;
 - d. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - e. bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici.
2. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute effettuata a cura del Responsabile del servizio, è disposta con deliberazione di Giunta comunale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza di requisiti previsti dal presente regolamento.
4. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.

Art. 5 Elenco delle associazioni iscritte

1. La giunta comunale delibera l'elenco delle associazioni iscritte all'Albo. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'albo comunale ed inserimento nel sito internet del comune di apposita scheda descrittiva dell'attività dell'Associazione .
2. La gestione e la pubblicità dell'Albo delle associazioni sono assegnate al settore competente che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati e redige la proposta.

Art. 6 Revisione dell'albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo in previsione della quale le associazioni dovranno inviare entro il 31 Gennaio:
 - a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e/o lo statuto, l'elenco di coloro che coprono cariche sociali, il numero e la residenza dei soci sono rimasti invariati ovvero la presentazione della nuova documentazione;
 - b. una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
 - c. bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici;
 - d. eventuale aggiornamento e/o modifica dei dati relativi alla scheda informativa da pubblicare sul sito internet di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento.
2. Le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 60 giorni dall'avvenuta variazione;
3. La procedura di revisione terminerà entro il 15 marzo di ogni anno con atto deliberativo della Giunta comunale.

Art. 7 Cancellazione dall'Albo delle Associazioni

1. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 6, comporta la cancellazione dall'Albo.
2. La cancellazione dall'Albo viene deliberata dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione, previa comunicazione di avvio del procedimento da inviare all'Associazione interessata con un anticipo di almeno 15 gg. prima della data di adozione della deliberazione della Giunta. L'Associazione ha la possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere valutate dalla Giunta.
3. L'eventuale cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
4. Richiesta di autocancellazione.

Art. 8 Ambiti associativi

Le associazioni iscritte all'Albo tramite delibera della Giunta Comunale sono suddivise, in base alle loro finalità associative e strutturali, in

- a. Associazioni a prevalente finalità sociali in senso stretto: volontariato sociale locale o terzomondiale.
- b. Associazioni culturali.
- c. Associazioni musicali.
- d. Associazioni sportive.
- e. Associazioni che promuovono manifestazioni ludico ricreative.
- f. Associazioni che operano nel territorio del comune ma che hanno carattere, nazionale, regionale o provinciale.

CAPO II **DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI**

Art. 9 Diritti

Le associazioni iscritte all'Albo hanno diritto:

- a. di accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, secondo quanto disposto dalla legge 241/90 e successive modifiche e quanto previsto dallo Statuto comunale, comunque nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente;
- b. di accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi e secondo le modalità ed ai costi fissati dalla Giunta comunale;
- c. di partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente all'ambito delle attività svolte.

Art. 10 Concessione di contributi

1. Le associazioni iscritte all'Albo possono accedere ai contributi comunali.
2. Il Comune può erogare contributi a sostegno della gestione ordinaria annuale dell'associazione o in via straordinaria per l'effettuazione di manifestazioni secondo le modalità stabiliti nell'apposito regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici.

Art. 11 Concessione in uso di locali di proprietà comunale

La concessione in uso di locali di proprietà comunale o di cui il Comune ne abbia la disponibilità alle associazioni iscritte all'Albo viene disciplinata da apposito Regolamento in cui vengono definiti gli ambiti del rapporto tra Comune e l'Associazione

Art. 12 Patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune di Isola Vicentina alle attività delle associazioni iscritte all'Albo viene disciplinata da apposito Regolamento in cui vengono stabiliti le modalità ed i criteri.

Art. 13 Convenzioni

1. Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune e le Associazioni iscritte all'Albo.
2. La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta delle stesse.
3. La collaborazione tra il Comune e l'Associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura dell'Associazione nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01 Gennaio 2006.